



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.TO Dott. Izzo Giovambattista

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO D.ssa Massimina De Filippis

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, il 21 OTT. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO D.ssa Massimina De Filippis

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta: 21 OTT. 2014 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / /

essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, il 21 OTT. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO D.ssa Massimina De Filippis

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Minturno, li 21 OTT. 2014



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE

COMUNE DI MINTURNO

UFFICIO COPIE

L'Ufficiale Amministrativo

Giacomo Giunta

COPIA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

Delibera: **26**

Oggetto: Aliquote I.M.U. 2014.

del **13/10/2014**

L'anno **duemilaquattordici** addì **tredecim** del mese di **ottobre** alle ore **17.00**, nell'aula della adunanza, in sessione **ordinaria** ed in seconda convocazione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali si riuniscono i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativi

Dr. Paolo GRAZIANO - **Sindaco**

Izzo Giovambattista

Corrente Filippo

Sparagna Francesco

Zasa Americo

Bembo Mino Daniele

Cardillo Giuliano Mario

Riccardelli Domenico

Ruberto Mario

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	

Nominativi

Conte Elena

Stefanelli Gerardo

Nuzzo Immacolata

Chianese Raffaele

Faticoni Maurizio

Tomao Giuseppe

Russo Giuseppe

Ferrara Massimo

Presente	Assente
	X
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	

Assessori esterni:

Nominativi

Gianfranco COLACICCO

Fabio SALTARELLI

Manuela CAPPUCCIA

Presente	Assente
X	
X	
X	

Nominativi

Vincenzo FEDELE

Luca SALVATORE

Presente	Assente
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Massimina De Filippis il quale provvede alla redazione del presente verbale. Presiede il Dott. Izzo Giovambattista nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale constatata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Delibera di G.M. n. 231 del 04.09.2014 con la quale si propongono le aliquote I.M.U. 2014, per alcune categorie di contribuenti in diminuzione, per il resto si confermano quelle vigenti per il 2013;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "*l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU*";

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Presidente pone a votazione il punto all'O.d.G. Che ottiene il seguente risultato:
Favorevoli: 11 Contrari: 3 (Stefanelli, Russo, Tomao)

DELIBERA

- 1) di confermare e determinare le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria per l'anno 2014:
 - 1,05% aliquota di base (aliquota già vigente nel 2013);
 - 0,35% per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo per le categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze) aliquota in diminuzione rispetto a quella vigente nel 2013;
 - 1,05% per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" (aliquota già vigente nel 2013), con esclusione della categoria D/10 "fabbricati rurali strumentali" esenti dal 01/01/2014;
 - 1,05% per tutti gli altri immobili compreso le aree edificabili (aliquota già vigente nel 2013);
- 2) di confermare e determinare le seguenti detrazioni per l'imposta municipale propria 2014, già vigenti nel 2013:
 - € 200,00 (euro duecento/00) per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e per le relative pertinenze, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, inoltre in caso di più soggetti passivi che la utilizzano come abitazione principale, la detrazione viene suddivisa tra di essi ed in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
- 4) di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere;
- 5) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998 e successive modificazioni;
- 6) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 7) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

Viene posta a votazione l'immediata eseguibilità che ottiene il seguente risultato:
Favorevoli: 11 Contrari: 3 (Stefanelli, Russo, Tomao)

- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

FOGLIO INTERCALARE NR. 1 DELLA DELIBERA 26 DEL 13/10/2014

VISTO altresì l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2013, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23/08/2012, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/11/2013;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014 ulteriormente prorogato al 30/09/2014 con Decreto del Ministro dell'Interno del 18/07/2014;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati poiché il Comune di Minturno rientra tra i comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

FOGLIO INTERCALARE NR. 2 DELLA DELIBERA 26 DEL 13/10/2014

23/11/2012;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio:

- *variazione dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: aumento dello 0,29%;*

- *variazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: diminuzione dello 0,05%;*

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del

Allegato alla Delibera C.C. n° 26 del 13/10/2014

Il Sindaco, prioritariamente, porge i suoi auguri al nuovo Presidente della Provincia di Latina avv. Eleonora Della Penna che, con la sua competenza ed il suo impegno, saprà sicuramente dare un importante contributo all'Amministrazione Provinciale.

Consigliere Comunale sign. Mario Ruberto: A nome del N.C.D. faccio i migliori auguri alla Presidente della provincia di Latina neo-eletta avv. E. Della Penna che con le sue capacità ed esperienza sarà in grado di gestire al meglio l'amministrazione provinciale. Speriamo sempre in una collaborazione sempre più proficua con il nostro Comune a favore della cittadinanza.

Consigliere Comunale dott. G. Stefanelli: ci associamo agli auguri unanimi di questo Consiglio Comunale alla neo-eletta presidente della provincia di Latina avv. E. Della Penna che saprà gestire al meglio il suo ruolo.

Consigliere Comunale dott. G. Russo: Auguri alla Presidente della Provincia neo-eletta avv. E. Della Penna per il suo delicato compito. Le province stanno perdendo la loro identità e sono in una fase di transizione. Ciò crea confusione ma spero che la Presidente sappia svolgere al meglio il ruolo affidatole.

Stefanelli: faccio rilevare che questo Consiglio Comunale è stato convocato in I° e II° convocazione rispettivamente per i giorni 11/10 e 13/10/2014. Si è riunita la Conferenza dei Capigruppo il giorno 09/10/14 per comunicazioni relative alla convocazione del C.C. La riunione si è conclusa con un nulla di fatto nel senso che sono state riconfermate le date già previste dal precedente O.d.G. L'ass. Colacicco ci aveva fatto capire che il C.C. non si poteva tenere nelle date indicate nell'avviso di convocazione in quanto la documentazione era carente a causa della mancanza del parere dell'organo di revisione e, quindi, per la presentazione di emendamenti.

Quando ho saputo dal Segretario Generale che la seduta di I° convocazione era andata deserta ho ricordato alla Segretaria di far procedere alla nuova convocazione in ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del Regolamento del Consiglio Comunale. Dico ciò per far capire che il sottoscritto non cerca di demolire ma assume sempre un atteggiamento di responsabilità e di collaborazione. Voglio invitare il Presidente del Consiglio Comunale, proprio per il suo ruolo, ad essere attento a quanto previsto nel regolamento e ad osservare i termini che sono tassativamente previsti. Invito il Presidente ad acquisire un ruolo di maggiore indipendenza a garanzia del Consiglio Comunale.

Presidente G. Izzo: Ringrazio il Presidente del Collegio dei Revisori del Conto rag. Berto e la dott.ssa Giorgetti per la loro presenza volta a chiarire eventuali dubbi dei consiglieri comunali. Si passa alla discussione del I punto all'O.d.G.

Sul presente punto relaziona l'ass. al Bilancio e ai Tributi G. Colacicco, il quale pone in evidenza il momento particolare che investe tutti i Comuni d'Italia a causa della crisi economica che si ripercuote sui bilanci di previsione degli Enti locali. L'ass. fa una relazione accurata sui dati e sulle statistiche nazionali inerenti le percentuali che hanno un riflesso diretto sul bilancio di previsione. Delucida i consiglieri comunali sulle varie voci del bilancio specificando quelle più rilevanti, sia della parte entrata che della parte spesa.

Capogruppo di maggioranza M. Bembo: Io e il consigliere Zasa abbiamo presentato un emendamento che può essere inteso come atto d'indirizzo modificativo del regolamento IMU. Con la nostra proposta per la prima volta i cittadini diventano parte attiva alla vita pubblica e può essere inteso, in senso lato, come bilancio partecipato. L'avv. M. Bembo da lettura dell'emendamento che si allega al presente atto parte integrante e sostanziale.

Alle ore 17,40 entra in aula la dott.ssa E. Conte.

Stefanelli: Chiedo di prestare maggiore attenzione all'ordine dei lavori. Cerchiamo di alzare il livello professionale. In linea di principio sono favorevole alla proposta del consigliere Bembo

La proposta, così come formulata e nei tempi stessi di formulazione, parlando di 90 giorni prima della scadenza della prima rata, è tecnicamente inaccoglibile. In queste proposte non trovo mai idee nuove, un pò di fantasia per invogliare i cittadini a migliorare la propria condizione. Sono solo atti

tecnici che si “devono fare” e non strumenti a favore della popolazione. Sono solo atti ragioneristici, noi non veniamo coinvolti per poter apportare qualcosa di nuovo e di costruttivo; le commissioni non vengono neanche più convocate. Di cosa vogliamo parlare? Non abbiamo alcuna possibilità di intervenire.

Il Consigliere Comunale G. Russo: circa la proposta del consigliere Bembo chiedo chi sia deputato all'accoglimento e al controllo e con quali garanzie.

Bembo: Le richieste vanno presentate all'amministrazione che le valuta per poi essere trasmesse ai responsabili dei servizi per essere valutate nella fattibilità ed attivare le procedure necessarie. Viene richiesta, a garanzia del Comune, una polizza fidejussoria.

Stefanelli chiede al Presidente del Consiglio Comunale se viene posta in votazione la proposta presentata dal consigliere Bembo.

Il Presidente risponde che viene accolta come atto di indirizzo.

Il consigliere comunale di minoranza G. Tomao si rivolge ai consiglieri: Cari colleghi io voterò “no” non solo su questo punto ma anche ai successivi. Questo bilancio viene portato in approvazione, insieme agli atti alla base dello stesso, senza che ci siamo mai incontrati come organi politici. E' stato redatto dall'assessore e dal ragioniere senza la partecipazione di nessuno. Personalmente ho richiesto la convocazione della commissione bilancio che non si è mai riunita. Siamo qui nella veste di consiglieri comunali e di cittadini ma la nostra voce non è stata mai ascoltata. Ora di che cosa dobbiamo discutere? Sono certo che neanche la maggioranza conosce il bilancio che si appresta a votare.

Il consigliere M. Faticoni: Questo non è vero. Ho qui tutte le carte che mi sono studiate.

Il Presidente pone a votazione il punto all'O.d.G. Che ottiene il seguente risultato:

Favorevoli: 11 Contrari: 3 (Stefanelli, Russo, Tomao)

Viene posta a votazione l'immediata eseguibilità che ottiene il seguente risultato:

Favorevoli: 11 Contrari: 3 (Stefanelli, Russo, Tomao)

Richiesta di emendamento al regolamento IMU

I sottoscritti consiglieri comunali chiedono che al regolamento IMU sia aggiunto il seguente emendamento:

PATTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Riduzioni, fino all'esonero dal pagamento del contributo per i cittadini, singoli o in forma associata, o rappresentanze di categorie economiche che abbiano presentato un progetto di riqualificazione urbana.

A titolo meramente esemplificativo, tali interventi possono riguardare:

- la pulizia di una limitata zona del territorio;
- la manutenzione e l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade;
- la collocazione di elementi di arredo urbano o la realizzazione di eventi;
- la realizzazione di opere pubbliche;

UFFICIO FISCALITÀ

7 OTT. 2014

23757

Coloro che intendono proporre all'amministrazione un patto di riqualificazione urbana devono farne domanda all'ufficio competente almeno 90 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento della prima rata dell'imposta.

Alla domanda dovrà essere allegato il progetto di riqualificazione ovvero una descrizione dell'intervento da effettuare ed il relativo piano economico.

In caso di approvazione del patto, l'intervento avverrà sotto la direzione dell'amministrazione comunale che determinerà modi e tempi dell'opera.

L'ufficio competente determinerà la percentuale di riduzione ovvero l'esonero dall'imposta ricorrendone i presupposti.

In caso di approvazione del patto, il proponente consegnerà all'amministrazione polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti.

Minturno, 7 ottobre 2014



Mino Daniele Bembo



Amerigo Zasa

